

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice civile l'Associazione denominata:

<< Bosco Pedagogico >>

con sede in via Bolognese 281 nel Comune di Firenze

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere attività di carattere socioculturale e prevalentemente di carattere informativo, educativo, formativo e aggregativo. Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono tutte quelle pratiche e conoscenze che favoriscono un'educazione esperienziale dove la comunità educante prende forma ogni giorno. I nostri ideali prevedono la cooperazione, il ricercare insieme, lo scoprire e creare contesti in cui condividere dubbi e domande.

L'Associazione pone al centro delle sue iniziative la creazione e la promozione di eventi educativi dove ogni bambino possa essere libero di esplorare, di sporcarsi, di correre e di fermarsi, di ascoltare il vento tra gli alberi e di ascoltarsi dentro.

Qui il rischio non è qualcosa da evitare, ma un'opportunità per crescere. Arrampicarsi su un tronco, saltare un ruscello, bilanciarsi su una pietra: sono esperienze che insegnano il coraggio, l'autonomia, la fiducia in sé stessi. In questo spazio di libertà, i bambini imparano facendo, imparano vivendo.

Crediamo che i bambini abbiano bisogno di crescere in un ambiente che li accolga nella loro unicità, che dia loro spazio per sperimentare, per sbagliare, per scoprire il mondo e sé stessi. Il nostro obiettivo è permettere alle nuove generazioni di vivere, guardare e riguardare attentamente l'ambiente di cui fanno e facciamo parte.

Bosco pedagogico è un'associazione in cui natura, comunità e educazione si incontrano. Un luogo dove costruire ripari accoglienti, dove creare spazi per crescere insieme, dove la comunità educante prende forma ogni giorno. Crediamo fortemente che educare non significhi solo insegnare, ma anche prendersi cura: di noi stessi, della natura e del futuro che vogliamo costruire insieme.

2. L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

- Educazione in natura seguendo i principi della pedagogia del bosco;
- Creazione di una comunità educante che coinvolga professionisti e famiglie consapevoli che "per crescere un bambino ci vuole un villaggio";
- Offrire una rete a supporto della genitorialità attraverso progetti mirati alla conoscenza e alla gestione del mondo dell'infanzia;
- Incentivare la conoscenza dei fenomeni naturali e la percezione della loro mutevolezza favorendo lo sviluppo di una nuova consapevolezza ambientale;

- Promuovere, organizzare e gestire attività e progetti a sostegno delle finalità dell'associazione;
- Sostenere, promuovere, organizzare, svolgere eventi promozionali, seminari didattici e laboratori per la comunità;
- Promuovere una formazione continua e aggiornata, come sostegno ad un percorso di autoeducazione, rivolta a operatori, professionisti del settore e a persone che condividono il pensiero e le finalità dell'Associazione;
- Partecipare allo sviluppo di relazioni con gruppi e associazioni, istituzioni pubbliche, aziende e organizzazioni di volontariato che condividano i principi fondanti dell'Associazione;
- Essere riferimento per persone, gruppi e associazioni che vogliano portare il proprio contributo nel promuovere una visione affine;
- Promuovere la diffusione di testi, opere e materiali multimediali che stimolino il confronto sui temi promossi;
- Promuovere pratiche corporee che possano ampliare le competenze di genitori e bambini;
- Creare una comunità a supporto dell'agricoltura in cui agricoltura sociale, educazione ed ecologia si intrecciano
- Favorire lo sviluppo di pratiche agricole sostenibili
- Promuovere progetti a favore di soggetti fragili che hanno difficoltà a gestire le proprie emozioni e/o con patologie croniche che riducono la loro autonomia;
- Diffondere stili di vita più sostenibili seguendo i principi dell'architettura naturale;
- Facilitare percorsi di trasformazione di vita per persone che vogliono vivere in armonia con la natura ispirandosi ai principi della permacultura;
- Promuovere l'uso di materiali naturali e locali e favorire l'autocostruzione da parte dei "custodi" dei luoghi.

4. A titolo esemplificativo e non esclusivo l'Associazione si propone anche di svolgere le seguenti attività:

Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, ricerche, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di film e documentari culturali o comunque di interesse per i Soci, passeggiate, escursioni, viaggi esplorativi, laboratori artistici e manuali, feste, festival, proiezioni, mostre, letture, dibattiti, percorsi educativi, reti solidali e gruppi di consumo, scambi culturali, realizzazione e valorizzazione di opere atte a manifestare gli intenti dell'associazione (opere artistiche, letterarie, ludiche, urbanistiche etc.)

Attività di formazione: corsi e percorsi di formazione e aggiornamento, costituzione di gruppi di lavoro, studio e ricerca sui temi espressi nella visione dell'Associazione

Attività sociali: interventi di intrattenimento e animazione e sostegno alle persone, attività di relazione, corsi e percorsi in natura.

Attività editoriale: pubblicazione di materiale editoriale, di atti di convegni e seminari, gestione del sito internet e pagine varie dei social e pubblicazione degli studi e delle ricerche. Nel contesto di tale attività editoriale potrà inoltre pubblicare supporti integrativi quali immagini, audio e video o altri supporti sonori o video, elettronici o destinati al web, unitamente o disgiuntamente a libri, giornali, quotidiani e periodici.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale in sintonia con gli scopi statutari.

5. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà:
 - instaurare rapporti di collaborazione, in qualsiasi forma, con Università statali e private, italiane ed estere, altri Enti, Associazioni, Organismi o Istituzioni, pubblici e privati, italiani ed esteri;
 - organizzare, eventualmente in collaborazione con altri soggetti, sovvenzionare o prendere parte a convegni, seminari, dibattiti, tavole rotonde, conferenze e qualsiasi altra attività scientifica, nazionale ed internazionale;
 - pubblicare, divulgare o comunque diffondere – in tutto o in parte – i risultati delle proprie attività di ricerca, nonché ogni altra opera o le notizie utili al conseguimento delle finalità statutarie;
 - coordinare, in qualsiasi forma, le proprie attività con quelle di altri soggetti, pubblici e privati, italiani ed esteri, che perseguono finalità affini a quelle previste dal presente Statuto;
 - ottenere incarichi per svolgere attività di intrattenimento, studio e ricerca nell'ambito delle proprie finalità associative;
 - organizzare missioni di studio e ricerca in Italia e in Paesi esteri, nonché partecipare ad analoghe iniziative con soggetti terzi, nazionali od internazionali.
 - L'Associazione potrà altresì stipulare contratti e convenzioni, richiedere finanziamenti e contributi a Stato, Enti, Istituti Finanziari o altre Istituzioni, Organizzazioni e Soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali; potrà ricevere lasciti, donazioni, contributi ed altre liberalità da chiunque, anche sotto forma di sponsorizzazione o patrocinio.
 - L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività, di carattere non commerciale, utile al perseguimento delle proprie finalità associative. Essa non potrà svolgere attività di carattere commerciale, se non in misura marginale e, comunque, strumentale al conseguimento dei fini statutari, fermo restando che si intenderà in ogni caso strumentale a tali fini la realizzazione di iniziative formative e divulgative connesse con le finalità associative principali.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il **Consiglio Direttivo**.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 3 categorie di soci:

fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea ovvero la quota ordinaria,

ordinari: sono coloro che scelgono di aderire ai principi e valori dell'associazione, versano la quota ordinaria,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione o di specifici settori di intervento o interesse dell'Associazione.

4. L'ammissione a socio ha durata annuale (anno solare) fermo restando il diritto di recesso. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e il Regolamento Interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, come il pagamento della quota associativa, può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni.
È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci,
 - Consiglio direttivo,
 - Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, fatti salvi i casi previsti dal Regolamento Interno.

ART. 7 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

1. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne

fa le veci mediante avviso scritto da inviare, in forma cartacea o elettronica, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'Ordine del Giorno dei lavori;

2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
3. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea deve:
 - approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare il regolamento interno ed eventuali modifiche;
 - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
 - garantire armonia e collaborazione tra le parti

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio Direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 al massimo da 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per n.3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati. Allo scadere dei due mandati rimane la possibilità per uno dei soci fondatori di prendere parte al consiglio direttivo.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente in caso di votazione pari esprime un voto doppio.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) contributi di privati,
 - c) eredità, donazioni e legati;
 - d) altre entrate compatibili con la normativa in materia
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
4. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

6. Il Rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
7. Il Rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
8. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo

alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogia attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.